



# ANALISI E VALORE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

**GIUSTIZIA PENALE E CORTI EUROPEE**

P24034


Scandicci, 23 maggio 2024

Simone Spina

Alessandra Santangelo

# Art. 7, para 1, CEDU

*Nulla poena sine lege*



«Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo **il diritto interno o internazionale**. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso».

# Art. 7, para 1, CEDU

## *No punishment without law*

No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence under **national or international law** at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the criminal offence was committed.

## **Pas de peine sans loi**

Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le **droit national ou international**. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

# IN PILLOLE



1

La garanzia sancita all'articolo 7, che è un elemento essenziale dello stato di diritto, occupa un posto preminente nel sistema di protezione della Convenzione, come sottolineato dal fatto che non è permessa **alcuna deroga ad essa ai sensi dell'articolo 15** neanche in **tempo di guerra** o in caso di altro **pericolo pubblico che minacci la vita della nazione**.

Come deriva dal suo oggetto e dal suo scopo, essa dovrebbe essere interpretata e applicata in modo da assicurare una protezione effettiva contro le azioni penali, le condanne e le sanzioni **arbitrarie** [*Del Rio Prada c Spagna*, § 77].

2


L'articolo 7 della Convenzione non si limita a proibire l'applicazione retroattiva del diritto penale a svantaggio dell'imputato [*Kokkinakis c Grecia*, 25 maggio 1993, § 52], esso impone anche di non applicare la legge penale in modo estensivo a svantaggio dell'imputato, ad esempio **per analogia** [*Coëme e altri c Belgio*, 22 giugno 2000, § 145].

È fisiologico l'intervento dell'interprete per chiarire il significato delle previsioni incriminatrici purché sia **in linea con la ratio dell'offesa e, quindi, ragionevolmente prevedibile** [*Khodorkovskiy and Lebedev c Russia*, 25 Luglio 2013, § 221].

3



La legge deve **definire chiaramente** i reati e le pene che li reprimono. Questo requisito è soddisfatto se la persona sottoposta a giudizio può sapere, a partire dal **testo della disposizione** pertinente, se necessario con **l'assistenza dell'interpretazione** che ne viene data dai tribunali e, se del caso, dopo aver avuto ricorso a **consulenti illuminati**, per **quali atti e omissioni** le viene attribuita una responsabilità penale e di quale pena è passibile per tali atti [*Cantoni c Francia*, 15 novembre 1996, § 29].

# Requisiti qualitativi



# Prevedibilità: 3 steps

- 1. **Evolutiva**: è possibile prevedere l'intervento penale in ragione del progresso della cultura sociale in un dato contesto sociopolitico;
- 2. **Soggettiva**: è possibile prevedere l'intervento penale grazie alle peculiari capacità e conoscenze del ricorrente;
- 3. **Oggettiva**: è possibile prevedere l'intervento penale grazie alla chiarezza e precisione della norma incriminatrice (**LEGGE&GIURISPRUDENZA**).





+  
•  
○

# PREVEDIBILITÀ EVOLUTIVA

# 1736: Marital Immunity

«but the husband **cannot be guilty of rape** committed by himself upon his lawful wife, for by their **matrimonial consent** and contract the wife hath given up herself in this kind unto her husband, which **she cannot retract**»



INDISSOLUBILITÀ DEL MATRIMONIO: CONSENSO PRESUNTO O  
IMPLICITO

# R. v R. (Court of Appeal, 14 Marzo 1991)

MARITAL IMMUNITY IS «NO LONGER PART OF THE LAW»:

- ❖ Eguaglianza uomo – donna
- ❖ Divieto di discriminazioni
- ❖ Esclusa qualsiasi forma di subordinazione della moglie al marito



**CONSENSO ATTUALE E EFFETTIVO**

# SW c Regno Unito, 22 novembre 1995

Viola l'art. 7 l'overruling in tema di *marital immunity*?

# I fatti di causa [SW, § 8-9]

- Il rapporto del ricorrente con la moglie, che ha sposato nel 1987, è stato turbolento e ha subito grandi tensioni nel 1990 quando è diventato disoccupato.
- Nella sera del 18 settembre 1990, lei gli disse che da alcune settimane pensava di lasciarlo e che considerava il matrimonio finito. Prima di tale data essi avevano dormito separatamente - secondo il ricorrente, per una notte, mentre, secondo sua moglie, per cinque notti.
- Il ricorrente non ha accettato che la moglie intendesse lasciarlo e, all'esito di un litigio, l'ha espulsa di casa ferendole un braccio.
- La moglie si recava dai suoi vicini di casa e chiamava la polizia - che quindi parlava sia con il ricorrente che con sua moglie separatamente. Più tardi, la sera stessa, rientrava in casa e cercava di portare con sé il loro bambino. Infine, si recava dai vicini piangendo e in stato di angoscia, lamentandosi con loro e con la polizia, a cui telefonava, di essere stata violentata sotto la minaccia di un coltello.
- Il 19 settembre 1990 il ricorrente è stato accusato di stupro, ai sensi dell'articolo 1 (1) della legge sui reati sessuali del 1956; minaccia, in violazione dell'articolo 16 della legge del 1861 sui reati contro la persona; e aggressione che provoca lesioni gravi, in violazione dell'articolo 47 dello stesso statuto.

# quindi

Occorre tener conto del mutamento socio-culturale della collettività di riferimento [cfr. reato naturale]

Nessuna violazione dell'art. 7 CEDU



+  
•  
○

# PREVEDIBILITÀ SOGGETTIVA

+  
•  
○

# Soros c Francia, sez. V, 6 ottobre 2011



New York, Wall Street

- Il ricorrente è fondatore di Q.F., un importante fondo di investimento che opera sui mercati azionari americani, europei e asiatici. Durante una riunione per cercare nuovi investitori, entra in contatto con un investitore svizzero M. che gli comunica l'intenzione di acquistare un cospicuo pacchetto azionario di una data banca francese S.
- Il ricorrente non conclude alcun accordo diretto con l'investitore
- Poco dopo però, acquista tramite Q.F. un pacchetto di azioni della banca francese S., e le rivende a pochi giorni di distanza traendo un **profitto di 2.28 milioni di dollari**



# Procedimento «penale» in Francia

Si aprono ai danni del Sig. Soros **due procedimenti: il primo**, condotto dall'Autorità di vigilanza sul mercato finanziario e il secondo dalla autorità giudiziaria per un'ipotesi di *insider trading* (*dèlit d'initié*)

Soros è condannato in sede penale per *insider trading*


**PROBLEMA: CASO NUOVO**

Il reato di *insider trading*, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza francese, richiede un «vincolo contrattuale» tra il soggetto che sfrutta la informazione privilegiata e la società di riferimento

Nessun vincolo negoziale tra Soros e la banca S. E' stato violato il principio di prevedibilità?


# L'interpretazione estensiva è in linea con l'art. 7? La Corte.

- L'uso della tecnica legislativa nella materia punitiva lascia spesso delle **zone d'ombra ai confini della definizione**.
- Tali dubbi sui «casi limite» **non sono di per sé sufficienti** a rendere una disposizione incompatibile con l'articolo 7.
- La funzione giurisdizionale affidata ai **tribunali** serve proprio a **dissipare i dubbi** che possono rimanere sull'interpretazione delle norme, tenendo conto degli sviluppi della pratica quotidiana.
- L'interpretazione se è in linea con la ratio dell'offesa risulta ragionevolmente prevedibile [§ 57]



# Prevedibilità soggettiva


- La portata del concetto di prevedibilità **dipende in larga misura** dal contenuto del testo in questione, dal settore che esso copre e dal numero e dallo status dei suoi destinatari (si veda, mutatis mutandis, Groppera Radio AG e altri c. Svizzera, 28 marzo 1990, § 68, Serie A n. 173).
- **Non è stato impedito all'interessato di ricorrere a una consulenza informata** per valutare, in misura ragionevole rispetto alle circostanze del caso, le conseguenze che possono derivare da un determinato atto.
- **Ciò è particolarmente vero per i professionisti**, che sono abituati a esercitare una grande cautela nell'esercizio della loro professione. **Ci si aspetta quindi che valutino con particolare attenzione [prudence accrue]** i rischi connessi al loro lavoro [§ 59].



quindi

**Specialmente Soros** avrebbe potuto prevedere l'estensione del reato in via interpretativa

**Nessuna violazione dell'art. 7 CEDU**



- 
- +
  - 
  -

# Prevedibilità oggettiva



# Del Rio Prada c Spagna, GC, 21 ottobre 2013


- All'esito di **otto diversi procedimenti penali**, la ricorrente veniva condannata dalla *Audiencia Nacional* per essere membro di un'organizzazione terroristica; per detenzione illegale di armi; per diverse ipotesi di falso; per detenzione di esplosivi; per strage e per diversi fatti di omicidio.
- In totale, le pene detentive **ammontavano a oltre 3.000 anni di carcere.**
- L'Audiencia Nacional applicava quanto previsto dall' Article 70, para 2 ,del Codice penale del 1973 e fissava **in trenta anni la pena massima** che la ricorrente doveva scontare - per tutte le sue pene detentive combinate.

# Del Rio Prada c. Spagna, GC, 21 ottobre 2013

- Durante la detenzione, la ricorrente richiede alla Audiencia Nacional che le venga riconosciuta l'applicazione di un istituto analogo alla **liberazione anticipata, in ragione dei risultati positivi nel percorso rieducativo conseguiti attraverso il lavoro svolto durante detenzione.**
- L'applicazione dell'istituto premiale [beneficios] avrebbe comportato una sostanziale **riduzione della pena** da scontare (i.e. **fino a un terzo** della pena totale).
- Tuttavia, l'Audiencia Nacional respinge tale proposta, **sulla base di un nuovo precedente** (noto come "**dottrina Parot**") stabilito dalla Corte Suprema **nella sentenza n. 197/2006** del 28 febbraio 2006. Secondo questo nuovo approccio, le previsioni di favore [beneficios] **non dovevano più essere calcolati considerando il tetto massimo di reclusione di trent'anni**, bensì in relazione a **ciascuna delle pene inflitte.**

# Ricorso alla Corte EDU

Allegazioni della parte privata: **violazione del principio di irretroattività dell'applicazione delle disposizioni penali meno favorevoli all'imputato**, in quanto, **invece di** essere applicate alla pena massima da scontare, che era di **trent'anni**, la remissione della pena per il lavoro svolto in stato di detenzione doveva essere d'ora in poi calcolata su **ciascuna delle pene inflitte**. L'effetto sarebbe stato quello di **aumentare la pena detentiva** che aveva effettivamente scontato di **diversi anni**.



l'irrogazione **retroattiva di una sanzione punitiva** che **non** può essere semplicemente qualificata come una **misura relativa all'esecuzione della pena**

# Grande Camera

Mentre stava scontando la sua pena detentiva, la ricorrente aveva tutte le ragioni per ritenere che la pena di riferimento (in concreto) fosse la pena massima di trent'anni, dalla quale sarebbero stati **detratti eventuali sgravi di pena** per il lavoro svolto in stato di detenzione

All'epoca in cui la ricorrente ha commesso i reati, il diritto spagnolo, compresa la giurisprudenza, era formulato con sufficiente precisione per consentire alla ricorrente di discernere, in misura ragionevole, la portata della sanzione con riguardo alla durata massima di trent'anni.

quindi

L'applicazione della «dottrina Parrot» non era ragionevolmente prevedibile

**Violazione dell'articolo 7  
attraverso l'applicazione  
retroattiva della legge penale**

# ***Contrada c. Italia, sez. IV, 14 Aprile 2015***

- Funzionario di polizia
- Capo di gabinetto dell'alto commissario per la lotta alla mafia
- Vicedirettore dei servizi segreti civili (SISDE)

## **ACCUSA**

B. Contrada ha - tra il **1979 e il 1988** - **sistematicamente** offerto un contributo alle attività e al perseguimento degli scopi illeciti dell'associazione mafiosa «Cosa nostra»

# Contrada c Italia, IV sez., 14 aprile 2015

1

La Corte di Cassazione **menziona il concorso esterno per la prima volta nel 1987** «Cillari» **negandone la configurabilità**

Altre pronunce, all'opposto, **riconoscono il concorso eventuale come configurabile**

2

Solo **SU Demitry 1994** superano il conflitto

La Corte di appello di Palermo condanna Contrada basandosi su decisioni delle S.U. **tutte posteriori** al fatto (i.e. Demitry, Mannino, Carnevale, Mannino II)

3

«all'epoca in cui sono stati commessi i fatti ascritti al ricorrente (1979-1988), il **reato in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile** per quest'ultimo. **Il ricorrente non poteva dunque conoscere nella fattispecie la pena in cui incorreva per la responsabilità penale derivante dagli atti da lui compiuti**»

# Caso di Studio: i fatti di causa

- L'autorità giudiziaria nazionale decide di indagare su alcune compravendite aventi a oggetto le azioni della società D.K., quotata alla borsa di Alfa, effettuate nei periodi dal 1° gennaio al 17 luglio **2003**, dal 18 luglio al 26 settembre 2003, dal 29 settembre 2003 al 19 marzo 2004 e dal 7 settembre al 22 ottobre **2004**.
  - Dal 1° gennaio al 17 luglio 2003 e dal 10 ottobre 2003 al 28 aprile 2004, **il prezzo dei titoli di D.K. era aumentato**.
  - L'autorità nazionale riscontra prove decisive del fatto che individui legati alla società a responsabilità limitata, "G.", avevano ordinato **svariate operazioni commerciali organizzate allo scopo di determinare artificialmente il valore delle azioni della società D.K.**, con la conseguenza di diffondere informazioni inesatte e fuorvianti presso il pubblico degli investitori a tutto vantaggio di D.K.
  - In particolare, i **ricorrenti** – presidente e AD della società G. – lavoravano da diverso tempo nel settore dell'alta finanza, avendo acquisito **un elevato grado di esperienza professionale** in tale ambito.
-

# Caso di Studio: norme nazionali

- Manipolazione di mercato: l'art. 7, § 2, Legge n. 1969/1991 **in vigore al tempo del fatto** prevedeva:

«L'Autorità nazionale imporrà una sanzione pecuniaria **fino a 1.467.349,99 euro** alle persone fisiche o giuridiche che **pubblichino oppure diffondono in qualsiasi modo informazioni imprecise o fuorvianti relative a titoli** da quotare o già quotati in borsa che, per loro natura, possano influenzare il prezzo di tali titoli»

- **Nel 2005**, Legge n. 3340, le fattispecie di manipolazione del mercato sono state **dettagliate in termini più puntuali**, espressamente descrivendo il legislatore nazionale le ipotesi di compravendita e transazioni commerciali che potessero generare la diffusione di informazioni false o inesatte sul valore di titoli quotati.

# Caso di Studio: la giurisprudenza nazionale

- **Al tempo del fatto**, la giurisprudenza segue **due orientamenti contrapposti** sull'art. 7, § 2, Legge n. 1969/1991:
  - 1) **Lettura restrittiva:** occorre escludere rilevanza alle operazioni di compravendita o alle transazioni commerciali. [*A fortiori*] solo a partire dal 2005, è possibile ricomprendere tali comportamenti nell'ambito di applicazione della sanzione in esame.
  - 2) **Lettura estensiva – già presente in alcune pronunce del 2003 e 2004:** è chiaro che il legislatore ha voluto proteggere il mercato da qualsiasi forma di diffusione o pubblicazione di informazioni false o inesatte, che potrebbero influenzare il prezzo dei titoli. Qualsiasi intervento che incida sul loro valore e, così, generi informazioni in grado di distorcere il mercato rientra nell'ambito dell'articolo 72, § 2, della legge n. 1969/1991.
- **Nel 2006**, la Corte Suprema sposa la tesi restrittiva

# Caso di Studio: il procedimento interno

- La Autorità nazionale ha ritenuto che, effettuando le transazioni commerciali controverse, i ricorrenti abbiano violato l'art 7, § 2, Legge n. 1969/1991 comportando la diffusione di informazioni inesatte sui prezzi dei titoli di D.K.
- Sulla base del **volume delle transazioni**, del **momento in cui si erano verificate** e dell'**identità delle persone** che le avevano effettuate, l'autorità nazionale ha concluso che le transazioni avevano avuto l'effetto di alterare il prezzo dei titoli della società D.K. (il riferimento è all'aumento di prezzo, ossia dal 1° gennaio al 17 luglio 2003 e dal 10 ottobre 2003 al 28 aprile 2004).

\*\*\*

- **La Corte di Strasburgo deve quindi** esaminare se le conclusioni raggiunte dai tribunali nazionali in merito alle transazioni effettuate dai ricorrenti, definite come “diffusione di informazioni in qualsiasi modo false o inesatte”, siano basate su **un'interpretazione che possa essere considerata in linea con la ratio dell'offesa e, di conseguenza, ragionevolmente prevedibile.**

GEORGOULEAS AND NESTORAS c  
GRECIA, SEZ. I, 28 May 2020, [§§ 60-68]

Nessuna violazione dell'art. 7 CEDU



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

**GIUSTIZIA PENALE E CORTI EUROPEE**

P24034

Scandicci, 23 maggio 2024



[a.santangelo@unibo.it](mailto:a.santangelo@unibo.it)